

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

AL SINDACO DEL COMUNE DI BARLETTA (BT)

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

E, p.c.

Prot. Ingresso N.0034451 del 12/03/2024

ı

Albo Puglia Segretari Comunali

ı

Bari

Prefettura

AL SINDACO DEL COMUNE DI ZAPPONETA (FG) info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it

AL DOTT. DOMENICO CARLUCCI c/o COMUNE DI BARLETTA

segretario.generale@cert.comune.barletta.bt.it

ALLA PREFETTURA U.T.G. DI BARI

Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali segretaricomunali.prefba@pec.interno.it

Oggetto: Convenzione di segreteria tra i Comuni di BARLETTA (BT) e ZAPPONETA (FG). Assegnazione segretario titolare.

IL VICE PREFETTO

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 98 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015 in tema di convenzioni di segreteria;

VISTA la circolare protocollo n. 14449 del 01.12.2020, con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha indicato le modalità operative per il convenzionamento delle sedi ai fini della nomina del segretario titolare;

VISTE le sottoelencate deliberazioni consiliari con cui, i Comuni di BARLETTA (BT) e ZAPPONETA (FG), hanno disposto di costituire una convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria, da intendersi valida per un periodo di tre (3) anni:

- n. 3 del 08 febbraio 2024 del Comune di BARLETTA (BT),
- n. 2 del 04 marzo 2024 del Comune di ZAPPONETA (FG);

VISTA la convenzione sottoscritta dai Sindaci, che individua quale ente capofila il Comune di BARLETTA e ne stabilisce la durata di tre (3) anni, a decorrere dalla presa in servizio del Segretario titolare;

PRESO ATTO che, al 31.12.2023, la classe di appartenenza degli enti aderenti alla convenzione di segreteria, risulta essere, per il Comune di BARLETTA (BT) (Segreteria con oltre 250.000 abitanti, capoluogo di provincia) e per il Comune di ZAPPONETA (FG), di classe III (3.001 – 10.000 abitanti) e pertanto la presente convenzione, ai fini dell'assegnazione del segretario, è ascrivibile alla classificazione quale Segreteria con oltre 250.000 abitanti, capoluogo di provincia;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

VISTA la deliberazione n. 113 del 02 maggio 2001 con la quale il Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'ex-Agenzia ha previsto che: "nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata";

RITENUTO di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di BARLETTA (BT) (capo convenzione) ed ZAPPONETA (FG) e di poter assegnare quale segretario titolare il dott. Domenico CARLUCCI, che risulta ad oggi inquadrato nella fascia professionale A, con l'idoneità a ricoprire comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia ed amministrazioni provinciali, già titolare della segreteria del Comune di BARLETTA ed in possesso dei requisiti per la nomina presso la predetta convenzione di segreteria;

ACCERTATO che tale convenzione di segreteria non comporta il collocamento in disponibilità di alcun segretario ai sensi della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 17 del 05 febbraio 2003, in quanto la segreteria comunale di ZAPPONETA risulta vacante;

RICHIAMATO l'art.16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito nella legge 51/2020 ai sensi del quale "La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati. "Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno ... "I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila."

RICHIAMATO l'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, ai sensi del quale "Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità, è definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001"

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 164 del 27 luglio 2000 in materia di convenzioni di segreteria comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex-Agenzia n. 181 del 04 aprile 2002;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

VISTO l'art. 20 del d. lgs. 39/2013, relativo alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

VISTO il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020;

VISTO, in particolare l'art. 1, comma 11, del suddetto CCNL, per cui "Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL ... dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituibili con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001":

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 465/1997, infatti, "Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali."

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stata prevista la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell'Interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;

VISTO il Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n.78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 7 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1097 in data 28 aprile 2021, con cui al Viceprefetto dott.ssa Enza CAPORALE è stato conferito, a decorrere dal 9 aprile 2021, per la durata di cinque anni, l'incarico di Capo ufficio di staff dell'Ufficio VI: Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali della Direzione Centrale per le autonomie del medesimo Dipartimento;

DECRETA

- 1. Di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di BARLETTA (BT) (capo convenzione) ed ZAPPONETA (FG), da intendersi valida per un periodo di tre (3) anni;
- 2. **Di assegnare** il dott. Domenico CARLUCCI, quale segretario titolare della predetta convenzione, pertanto è in facoltà del Sindaco del Comune di BARLETTA (capo-convenzione) di procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina;
- 3. Il **segretario comunale**, ai fini della nomina, dovrà presentare, all'ente locale, dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013;
- 4. Il provvedimento di nomina, contenente il termine per l'assunzione in servizio previa notifica al segretario nominato, dovrà essere inviato a questa Amministrazione unitamente all'eventuale successivo atto di accettazione ed alla nota attestante la presa di servizio effettiva. <u>Dalla data di presa di servizio del Segretario decorrerà la presente convenzione.</u>

IL VICEPREFETTO
dott.ssa Enza CAPORALE

ALBO/cz